COLLA QUALE SONO APPROVATE DUE CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI POSTALI MARITTIMI

Art. 14 (Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico)

La Societa' concessionaria si obbliga a dar passaggio ai militari di ogni grado che viaggiano a spese dello Stato ai prezzi che saranno fissati con apposite particolari convenzioni col Ministero della guerra.

Il Governo si obbliga dal canto suo di non affidare ad altre imprese che non siano al presente sovvenute dal Governo i trasporti suddetti salvo il caso di circostanze straordinarie, riservandosi pero' la facolta' di valersi, ove lo creda, dei bastimenti della regia marineria o presi a nolo.

Versione in vigore dal 11 maggio 1862, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Colla quale sono approvate due convenzioni per la concessione dei servizi postali marittimi
Estremi	Legge 13 aprile 1862, n. 551
Partizione	Quaderno d'oneri concessione servizio postale nel Mediterraneo e Adriatico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1862

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-due-convenzioni-per-la-concessione-dei/quaderno-d-oneri-concessione-servizio-postale-nel-mediterran-art-14/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it